

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 30**

a iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Marcozzi, Rossi

*presentata in data 4 marzo 2021*

-----

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2011, N. 22 "NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE E ASSETTO IDROGEOLOGICO E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 5 AGOSTO 1992, N. 34 'NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL TERRITORIO' E 8 OTTOBRE 2009, N. 22 'INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE'"

-----

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 1 della l.r. 22/2011)*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile") è sostituito dal seguente:

"1. Allo scopo di assicurare un'adeguata tutela del territorio regionale, questa legge detta norme per la rigenerazione e riqualificazione urbana sostenibile e per l'assetto idrogeologico."

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 22/2011)*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 22/2011 è sostituita dal seguente:

"c) individua in via preliminare le aree che necessitano di trasformazione, riqualificazione e rigenerazione urbana anche ai fini di attivare programmi e progetti di housing sociale."

**Art. 3**

*(Modifica all'articolo 11 della l.r. 22/2011)*

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 22/2011 è sostituita dalla seguente:

"b) possono essere sempre adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, se finalizzati alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili ovvero al recupero di aree urbane degradate, anche mediante la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ovvero oggetto di bonifica ambientale. Per tali varianti non si applica quanto stabilito dall'articolo 26 bis, comma 9, della l.r. 34/1992."

**Art. 4**

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 22/2009)*

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere

l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è inserito il seguente:

“2 ter. Gli interventi di cui alla presente legge costituiscono interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).”.

#### **Art. 5**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione di provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.